CORTE DI CASSAZIONE

ORDINANZA 30– 01 – 2014 N° 2032

IRPEF – redditi di lavoro dipendente – cessazione del rapporto – somme corrisposte al fine di incentivare l'esodo – aliquota ridotta ex art. 17, comma 4 bis DPR 917/1986 – divieto comunitario di discriminazioni – necessaria uniformità di disciplina tra uomini e donne - conseguenze

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20373/2011 proposto da:

XXX, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'Avv. XXX, giusta procura speciale in calce al ricorso;

- ricorrente –

Contro

AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 - Direzione regionale della Campania in persona del Direttore Centrale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

- controricorrente –

avverso la sentenza n. 181/28/2010 della Commissione Tributaria Regionale di NAPOLI del 17.5.2010, depositata il 14/06/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 05/12/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO COSENTINO.

FATTO E DIRITTO

rilevato che, ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la relazione di seguito integralmente trascritta:

"Il Sig. XXX ricorre contro l'Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale della Campania, confermando la sentenza di primo grado, ha respinto il ricorso del contribuente avverso il diniego del rimborso IRPEF avente ad oggetto le ritenute d'acconto subite sui redditi a tassazione separata percepiti nell'anno 2000 a titolo di incentivo all'esodo.

La Commissione Tributaria Regionale ha negato che al contribuente spettasse il beneficio del dimezzamento dell'aliquota di tassazione previsto dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 19, comma 4 bis (già art. 17) (T.U.I.R.), invocato quale causa della domanda di rimborso, affermando che, mentre egli era un uomo di età compresa tra i 50 e i 55 anni, la suddetta disposizione in vigore al momento in cui si sono verificati i fatti, prevedeva l'aliquota agevolativa solo in favore dei soggetti maggiori di 50 anni per le donne e 55 anni per gli uomini. Bisogna tener presente, inoltre, che il TFR non ha avuto mai natura di erogazione liberale e il datore di lavoro ha l'obbligo del versamento delle ritenute, anche nel caso di accordo per incentivare l'esodo.

Il ricorso si articola su due motivi, entrambi riferiti alla violazione dell'art. 17, comma 4 bis (ora art. 19) cit. T.U.I.R., ed entrambi fondati.

Quanto al primo motivo, si osserva che la sentenza gravata ha trascurato che - per effetto delle pronunce della Corte di Giustizia CE del 21.7.05 (sentenza in causa C-207/04) e del 16.1.2008 (ordinanza in cause riunite C-128/07 e C-131/07), che hanno affermato il principio che il giudice nazionale è tenuto disapplicare qualsiasi disposizione discriminatoria, applicando ai componenti della categoria sfavorita lo stesso regime riservato alle persone dell'altra categoria - la disposizione di cui all'art. 19, comma 4 bis (già art. 17) cit. T.U.I.R., va applicata estendendo agli uomini la medesima disciplina prevista per le donne e, quindi, applicando anche agli uomini di età compresa tra i 50 e i 55 anni il dimezzamento dell'aliquota sulla tassazione dell'incentivo all'esodo.

Quanto al secondo motivo, le affermazioni della sentenza gravata secondo cui il TFR non hai natura di erogazione liberale e il datore di lavoro ha l'obbligo del versamento delle ritenute, anche nel caso di accordo per incentivare l'esodo sono del tutto estranee al tema di lite ed al contenuto normativo dell'art. 19 (già art. 17) cit. T.U.I.R..

Si propone la cassazione della sentenza gravata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la decisione della causa nel merito con l'accoglimento della domanda introduttiva del contribuente..".

che l'Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso;

che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti;

che non sono state depositate memorie difensive;

che il Collegio condivide le argomentazioni esposte nella relazione;

che pertanto, riaffermati i principi sopra richiamati, il ricorso va accolto e la sentenza gravata va cassata;

che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con l'accoglimento del ricorso introduttivo del contribuente.

Le spese si compensano interamente per le fasi di merito e seguono la soccombenza per il giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza gravata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo del contribuente.

Compensa le spese delle fasi di merito e condanna l'Agenzia delle entrate a rifondere al ricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 800 per onorati e Euro 100 per esborsi.

Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2014